

# CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.

Sede 62032 CAMERINO Via Le Mosse n. 19/21  
C.F. e P. I.V.A. 01631290432  
-----

## CAPITOLATO

Per la concessione del servizio di vendita dei titoli di viaggio (biglietti) per conto della società CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a. (di seguito chiamata CONTRAM MOBILITA') di Camerino.

### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO:

Art. 1 - Il servizio di vendita dei titoli di viaggio per le autolinee gestite dalla CONTRAM MOBILITA' è affidato ad esercizi pubblici, edicole, agenzie di viaggio, altri esercizi ed enti pubblici o privati che si riterranno idonei e sarà regolato dalle condizioni, norme e prescrizioni stabilite in apposita convenzione e da quelle risultanti dal presente capitolato (che si intende formare parte integrante ed essenziale della convenzione stessa, come se ivi integralmente trascritto).

Nella convenzione verranno stabilite la decorrenza e la durata della concessione, i termini, per la eventuale disdetta, come pure i corrispettivi a favore del concessionario.

### OBBLIGHI E FACOLTA' DELLE PARTI

Art. 2 - Al Concessionario è vietato di compiere qualsiasi atto che possa comunque nuocere al più rapido e perfetto funzionamento del servizio ad esso affidato.

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutte le mancanze ed irregolarità commesse dai propri familiari, dai coadiutori, dagli assistenti, dai dipendenti, dai soci o da ogni altra persona che - a qualsiasi titolo - si trovi ad operare nell'ambito dell'esercizio stesso, anche temporaneamente. Il Concessionario, pertanto, assume piena ed esclusiva responsabilità della regolarità e del buon fine di tutti i pagamenti riguardanti le regolazioni contabili con la CONTRAM MOBILITA' effettuati sia direttamente che da terzi, ancorché operanti per i titoli e le condizioni richiamate al precedente capoverso.

Analoga responsabilità assume il Concessionario per quanto attiene il ricevimento dei titoli di viaggio destinati alla vendita e la sottoscrizione dei relativi documenti di carico.

Art. 3 - I titoli di viaggio, e i relativi tariffari verranno forniti tempestivamente, presso la sede dichiarata in convenzione al Concessionario, dalla CONTRAM MOBILITA', la quale si impegna anche a comunicare con altrettanta tempestività, tutte le variazioni che dovessero intervenire nei prezzi degli stessi titoli di viaggio.

Art. 4- E' obbligo del Concessionario di ottemperare a tutte le norme relative al servizio di vendita che venissero emanate dalla CONTRAM MOBILITA', attuandole nel rispetto del presente capitolato e della convenzione.

Art. 5 - Il Concessionario dovrà curare di essere sempre provvisto delle pubblicazioni relative alle tariffe e degli avvisi che gli verranno, di volta in volta, forniti gratuitamente dalla CONTRAM MOBILITA', nonché esporre in modo ben visibile anche all'esterno della rivendita, gli avvisi o le comunicazioni che la CONTRAM MOBILITA' riterrà opportuno rivolgere al pubblico in merito al servizio di rivendita dei titoli. Dovrà, inoltre, presentarsi con urbanità nel fornire tutti i chiarimenti e le informazioni che potranno essere richiesti dagli utenti, diffondere orari, carta dei servizi, materiale pubblicitario CONTRAM MOBILITA'.

Art. 6 - Ogni errore che nella vendita dei titoli sia dovuto a colpa del Concessionario dovrà dallo stesso essere riparato con tutta premura, sia nei confronti della CONTRAM MOBILITA' che degli acquirenti. Del pari il Concessionario estromette fin d'ora la CONTRAM MOBILITA' da ogni e qualsiasi controversia che potrebbe nascere da parte di terzi in conseguenza della prestazione da esso fornita.

Tuttavia, se chiamata in giudizio da terzi, la CONTRAM MOBILITA' si riserva il diritto di costituirsi e difendersi con propri legali e a spese del Concessionario.

Art. 7 - Il Concessionario è obbligato a tenersi costantemente rifornito della quantità e dei tipi di titoli necessari all'espletamento del servizio, richiedendoli in tempo utile ai competenti uffici della CONTRAM MOBILITA'.

Art. 8 - Nel caso di cessione dell'esercizio, affitto di azienda, subentro a vario titolo, mutamento del titolare dell'attività, variazione sociale, mutamento partita IVA, fusione, scissione, ecc. il Titolare o il rappresentante legale è tenuto, con preavviso di almeno due mesi, a darne comunicazione, mediante raccomandata, alla CONTRAM MOBILITA' indicando la data di cessazione o di altra operazione compiuta come sopra elencato ed il nominativo del subentrante o i dati della situazione variata. Tuttavia, intendendosi risolto automaticamente il rapporto vigente, fintanto che la CONTRAM MOBILITA' non avrà instaurato un nuovo rapporto contrattuale con il subentrante o con il soggetto variato a seguito di altra operazione compiuta come sopra elencato, il Concessionario continuerà ad essere responsabile per ogni titolo ed effetto.

Qualsiasi altro fatto modificativo, relativo sia alla conduzione che alla titolarità dell'esercizio, anche se il fatto abbia validità temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicato alla CONTRAM MOBILITA' mediante lettera raccomandata.

Art. 9 - I reclami e le osservazioni inoltrate per iscritto dagli utenti al personale delle rivendite, dovranno essere trasmessi sollecitamente alla Direzione della CONTRAM MOBILITA'.

Art. 10 - La vendita dei titoli dovrà essere effettuata nell'ambito dell'orario prescritto dall'Autorità competente per l'attività propria dell'esercizio cui è affidata la vendita dei titoli stessi, fatte salve esigenze degli esercenti quali riposi settimanali, scioperi e ferie, o altri orari di apertura dalle sedi di enti pubblici e privati concessionari.

Art. 11 - La prestazione del Concessionario comprende la vendita dei titoli, nonché il disbrigo di tutte le formalità attinenti il servizio o il rapporto amministrativo con la CONTRAM MOBILITA', e quanto stabilito dalla convenzione e dal presente capitolato.

Art. 12 - E' piena facoltà della CONTRAM MOBILITA' apportare, al servizio, alle tariffe ed ai titoli, qualsiasi modificazione senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni né pretendere compensi o indennizzi.

Art. 13 - Alla CONTRAM MOBILITA' è, pure, riconosciuta la facoltà di assumere in proprio, anche a mezzo di macchine emittitrici, il servizio di vendita dei titoli o di aumentare o diminuire il numero dei concessionari nella zona, senza che il Concessionario possa muovere obiezioni di sorta, né pretendere compensi o indennizzi a qualsiasi titolo e senza poter porre eccezione alcuna. Si precisa inoltre che il concessionario non ha nessun diritto di esclusiva e resta salva ed ampia la facoltà della CONTRAM MOBILITA' di vendere direttamente o tramite altri concessionari i titoli di viaggio anche nelle zone prospicienti la sede del Concessionario.

A sua volta il Concessionario, se danneggiato dalle modifiche di cui al precedente articolo, può risolvere immediatamente il contratto in corso con la CONTRAM MOBILITA'.

#### FORNITURA DEI TITOLI DI VIAGGIO

Art. 14 - Alla stipula del presente Capitolato e della relativa Convenzione, la CONTRAM MOBILITA' effettuerà la prima fornitura di titoli di viaggio il cui pagamento, al netto della provvigione spettante, avverrà con addebito a mezzo RID a fine mese.

Per le successive forniture il Concessionario, secondo la periodicità e rispettando i limiti di importo stabiliti dalla convenzione, invierà via fax l'ordine dei titoli di viaggio richiesti alla CONTRAM MOBILITA'. La CONTRAM MOBILITA' verificata la regolarità dei documenti inviati tramite fax, provvederà entro dieci (10) giorni dalla ricezione a fornire al Concessionario i titoli di viaggio ordinati.

Art. 15 - In caso di risoluzione del rapporto la CONTRAM MOBILITA' ritirerà i titoli di viaggio rimasti invenduti rimborsando il Concessionario dei titoli rimasti invenduti.

Art. 16 - Il rifornimento dei titoli avverrà nei termini e nei modi di cui all'art. 14 del presente Capitolato e alle successive indicazioni fornite dalla CONTRAM MOBILITA'.

Art. 17 - La prestazione del Concessionario comprende la vendita dei titoli, nonché il disbrigo di tutte le formalità attinenti il servizio o il rapporto amministrativo con la CONTRAM MOBILITA', e quanto stabilito dalla convenzione e dal presente capitolato.

Art. 18 – Ai fini della riscossione dell'importo dei titoli di viaggio forniti al Concessionario la CONTRAM MOBILITA' provvederà all'addebito diretto nel conto corrente indicato dal Concessionario per il tramite di apposita RID (Rimessa Interbancaria Diretta).

Art. 19 – In virtù di quanto disposto all'articolo precedente, il Concessionario, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, dovrà inderogabilmente sottoscrivere una RID (Rimessa Interbancaria Diretta) in favore della CONTRAM MOBILITA'.

Art. 20 – La CONTRAM MOBILITA' provvederà a fine mese, qualora sia stato effettuato un ordine, ad addebitare al Concessionario, secondo la modalità sopra descritta, l'importo relativo ai biglietti acquistati nel mese stesso, al netto della provvigione ad esso spettante.

Art. 21 – Nel caso in cui, per qualunque causa addebitabile al Concessionario, il pagamento mediante RID non avesse esito positivo, CONTRAM MOBILITA', oltre all'applicazione di una penale fissa pari al 3% dell'importo dovuto, nonché degli interessi in ragione del ritardo nella misura pari all'euribor maggiorato del 2% (da addebitarsi al pagamento del mese successivo), avrà la facoltà di sospendere la fornitura dei biglietti sino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto, nonché risolvere in tronco il rapporto instaurato con il Concessionario.

Art. 22 - Il Concessionario dovrà osservare, per la fatturazione delle provvigioni, le prescrizioni di legge. Il pagamento da parte della CONTRAM MOBILITA' avverrà mediante compensazione legale dell'importo dovuto a titolo di provvigioni con l'importo dovuto dal Concessionario alla CONTRAM MOBILITA' per i titoli di viaggio venduti all'utenza.

Art. 23 - La CONTRAM MOBILITA' può risolvere in tronco il rapporto stipulato con il Concessionario che abbia compiuto infrazioni agli impegni ed alle obbligazioni assunti, relativamente al servizio di cui al presente capitolato e relativa convenzione, salvo il diritto della CONTRAM MOBILITA' al risarcimento di tutti i danni.

Art. 24 - Al Concessionario è vietato, senza preventiva autorizzazione della CONTRAM MOBILITA', di cedere od affidare in gestione a terzi la concessione oggetto del presente capitolato, nonché di associare in essa altre persone, società od enti.

Art. 25 - Nel caso in cui si verifichi un aumento o diminuzione tariffaria dei titoli di viaggio la CONTRAM MOBILITA' si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario le variazioni tariffarie.

Art. 26 - Indipendentemente da ogni causa qui esaminata la CONTRAM MOBILITA' potrà, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno, sciogliere anticipatamente il contratto, senza che ciò abbia a dare al Concessionario alcun diritto a compensi o indennizzi di sorta.

Art. 27 – La CONTRAM MOBILITA' non risponde dei casi di smarrimento, furto, distruzione dei titoli di viaggio acquistati dal concessionario.

Art. 28 - Nel caso in cui si verifichi un aumento o diminuzione tariffaria dei titoli di viaggio, la CONTRAM MOBILITA' si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario le variazioni tariffarie. Il concessionario si obbliga a rendicontare alla data del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, tutti i titoli di viaggio venduti sino al predetto termine, provvedendo a conguagliare il valore dei titoli in giacenza sulla base delle nuove tariffe e ad effettuare successivi ordini secondo la nuova tariffa comunicata. La CONTRAM MOBILITA' nel caso in cui, successivamente alla rendicontazione, accerti che il Concessionario ha provveduto alla vendita dei titoli di viaggio del numero di matrice che aveva dichiarato già venduto, applicherà una penale di Euro 200,00 (duecento/00), con facoltà di risolvere immediatamente il rapporto in corso e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Camerino, li

Per espressa accettazione di tutti gli articoli sopra riportati.

IL CONCESSIONARIO  
(timbro e firma leggibile)

# CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.

Sede 62032 CAMERINO Via Le Mosse n. 19/21

C.F. e P. I.V.A. 01631290432

## C O N V E N Z I O N E

T R A

La CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.(di seguito chiamata CONTRAM MOBILITA') con sede in Camerino Via Le Mosse n. 19/21 C.F. e P. I.V.A. 01631290432 rappresentata dal Dott. Stefano Belardinelli nato a Camerino il 3.8.1963 nella sua qualifica di Presidente e legale rappresentante

E

La Ditta \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale e Partita I.V.A.) \_\_\_\_\_ rappresentata dal/la Sig./Sig.ra  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - OGGETTO

L'Azienda CONTRAM MOBILITA' concede alla Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ il servizio di vendita, in nome e per conto proprio, dei suoi titoli di viaggio (biglietti) alle condizioni, norme ed oneri stabiliti dalla presente convenzione e dal capitolato allegato, del quale il Concessionario dichiara di aver preso conoscenza e sottoscritto, e che si intende formare parte integrante della presente convenzione, come se ivi fosse integralmente trascritto.

#### Art. 2 – COMPENSI

Per ogni titolo venduto la CONTRAM MOBILITA' corrisponde alla Ditta un compenso omnicomprensivo pari al 4,5% (quattrovirgolacinque per cento) del prezzo dello stesso. L' I.V.A. farà carico alla CONTRAM MOBILITA' a norma di legge.

Il Concessionario si impegna ad ordinare con cadenza non inferiore al mese i titoli di viaggio necessari (non è ammesso effettuare più di un ordine al mese). L'importo di ogni ordine non può essere inferiore ad euro \_\_\_\_\_

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente inviare ogni comunicazione scritta spedita via posta a CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a. Via Le Mosse n. 19/21 62032 Camerino (MC) e ogni ordine o comunicazione via fax al n. 0737-631448.

#### Art. 3 - DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_ (1) e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle Parti contraenti da darsi mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 mesi prima della scadenza.

#### Art. 4 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il Concedente potrà ritenere risolto il rapporto senza necessità di alcun atto o formalità sia nel caso in cui il Concessionario trasferisca la propria sede, sia nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni di fatto e di diritto relative all'esercizio della ditta o del soggetto che ha la titolarità giuridica della ditta e della connessa attività.

In ogni caso, qualora la CONTRAM MOBILITA', a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenesse venuti meno i presupposti che hanno giustificato la concessione stessa, può risolvere, con effetto immediato e senza preavviso, il presente rapporto.

Detta risoluzione potrà avvenire per la omissione degli obblighi sanciti dal Capitolato e dalla Convenzione.

In questa eventualità il Concessionario nulla potrà eccepire o pretendere a titolo di indennizzo o ad altro qualsiasi titolo.

**Art. 5 – ONERI FISCALI**

Ogni eventuale onere fiscale inerente alla presente convenzione deve essere assolto a cura e spese del Concessionario. Le Parti dichiarano espressamente che tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette ad IVA.

**Art. 6 – CONTROVERSIE**

Le parti convengono fin d'ora che per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione sarà devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento della Camera di Commercio di Macerata.

In caso di giudizio ordinario il Foro competente sarà esclusivamente quello di Camerino.

IL CONCESSIONARIO  
(timbro e firma leggibile)

IL PRESIDENTE CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.  
(Dott. Stefano Belardinelli)

Il sottoscritto, per conto della ditta che rappresenta, dichiara di approvare ed accettare espressamente tutte le singole clausole di cui alla presente CONVENZIONE ed al CAPITOLATO, anche agli effetti di cui al capoverso dell'art. 1341 del Codice Civile, ed in particolare le seguenti norme:

- Convenzione: artt. 2 (Compensi) - 3 (Durata) - 4 (Risoluzione) - 6 (Controversie);
- Capitolato: artt. 2-4-5-6-7-8-11-12 (Obblighi e facoltà delle parti) – artt. -14-15-16-17-18-19-20-21-26-27-28 (Dotazione dei titoli di viaggio)

Camerino, li \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO  
(timbro e firma leggibile)

**NOTA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 la informiamo che i suoi dati personali sono oggetto di trattamento elettronico da parte di questa società e sono utilizzati ai soli fini di informazione con garanzia di assoluta riservatezza.

- Si acconsente
- Non si acconsente

Il consenso di cui sopra è previsto a favore di tutti i titolari di trattamento.

Firma.....

(1) La durata minima è di norma tre anni; per eventuali nuove rivendite periodi minori di prova vanno autorizzati dagli organi della CONTRAM Mobilità S.c.p.a..

# S C H E M A D I D O M A N D A

Al Presidente  
della CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.  
Via Le Mosse n. 19/21  
62032 CAMERINO

OGGETTO: Richiesta titoli di viaggio per servizio di vendita a terra dei biglietti.

Con la presente \_l\_ sottoscritt \_ \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante della Ditta

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale o Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

## C H I E D E

la Concessione del servizio di vendita a terra dei biglietti della CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.

presso il proprio esercizio sito

in \_\_\_\_\_

adibito a \_\_\_\_\_

A tal fine da la propria disponibilità ad accettare la convenzione ed il capitolato in uso da parte dell'azienda.  
Si resta a disposizione per il seguito di competenza.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

(firma leggibile)